

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 58/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2008

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero - Presidente; Becchetti Dott. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele, Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio - Segretario.

1) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIBONESE/ANDRIA BAT DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

La società Vibonese Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Com. Uff. del 7 ottobre scorso, con il quale si infligge alla società l'ammenda di € 7.500,00 per il carattere razzista dei cori intonati dai suoi sostenitori nell'incontro con l'Andria Bat del 5 ottobre precedente, nonché per l'atteggiamento ostruzionistico dei raccattapalle, allontanati dal campo dall'arbitro.

Nel proprio ricorso, la società contesta il tenore del referto arbitrale, sostenendo che le frasi denunciate dal direttore di gara non sono state udite da altri e comunque non avrebbero avuto carattere razzista. Sostiene inoltre che il provvedimento di allontanamento dei raccattapalle sarebbe stato esagerato.

Chiede la riduzione dell'ammenda, invocando circostanze attenuanti come la diffusione via altoparlanti di messaggi tesi ad evitare espressioni di contenuto discriminatorio, proponendo un confronto con altro provvedimento dello stesso Giudice Sportivo, richiamando la buona fede dei "piccoli raccattapalle".

La Corte osserva che ricostruzioni dei fatti divergenti da quanto appaia negli atti di gara non sono ammesse dal procedimento sportivo, e che perciò le argomentazioni illustrate nel ricorso non possono essere accolte. Rileva che le circostanze attenuanti previste dall'art. 12 comma C C.G.S. non riguardano gli atteggiamenti di contenuto razzista e non possono trovare applicazione nel presente caso.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/VENEZIA DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008)

Con telefax 15.10.2008 indirizzato a Codesta Corte, il Calcio Padova S.p.A. preannunciava reclamo avverso il Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008 con il quale il Giudice Sportivo le aveva inflitto ammenda di € 5.000,00 per comportamento antirazziale della propria tifoseria, durante lo svolgimento della gara.

Nel rispetto dei termini di rito, in data 21.10.2008 al preannunciato reclamo seguivano i motivi con i quali la Calcio Padova S.p.A. contestava l'ammenda inflittale per difetto dei presupposti.

Dalla lettura degli atti si rileva che l'arbitro, il commissario di campo ed il collaboratore della Procura Federale hanno stigmatizzato cori degli ultras del Padova durante lo svolgimento della gara ai quali, hanno tutti dato interpretazione antirazziale essendo oltretutto specificamente diretti ad un calciatore di colore.

I richiamati atti, giusta il disposto dell'art. 31 B/b1 C.G.S., costituiscono fonte privilegiata di prova dai quali l'Organo Giudicante non può prescindere, ed in ogni caso non può disattendere.

Codesta Corte, nel corso della Camera di Consiglio, per un eccesso di scrupolo, avvalendosi dei poteri di ulteriore indagine espressamente riconosciuti dall'Ordinamento Sportivo, ha altresì ritenuto opportuno interpellare telefonicamente l'arbitro e lo stesso, senza dubbi di sorta, ha confermato che i cori avevano inconfondibili contenuti, toni ed accenti antirazziali.

Le risultanze degli atti già acquisiti e l'ulteriore accertamento istruttorio espletato portano dunque a ritenere la totale infondatezza della proposta impugnazione.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3) RICORSO DELL' A.C. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI BARI FRANCESCO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/SANGIUSTESE DEL 19.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008 con il quale veniva sanzionato il signor Di Bari Francesco con la squalifica per 3 gare effettive per comportamento gravemente offensivo verso l'arbitro.

Il fatto: a partita ancora in corso, nei minuti di recupero del secondo tempo della gara "Sangiovese/Sangiustese", il calciatore Di Bari Francesco pronunciava parole offensive nei confronti dell'arbitro e veniva espulso al minuto 50° del secondo tempo.

Il ricorrente, pur ritenendo che il modo di fare del calciatore debba essere censurato, ritiene che tale venga derubricato a comportamento irrispettoso, causato per di più da fattori esterni all'andamento normale della gara.

La Corte, visti gli atti ufficiali e il referto dell'arbitro, rileva che le affermazioni e gli epiteti debbano essere considerati come un comportamento gravemente offensivo

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Sangiovese 1927 di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

4) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE FINO A TUTTO L'11.11.2008 AL SIG. BORGIO SERGIO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHELLER MAVILLO, INFLITTE SEGUITO GARA PRO PATRIA/NOVARA DEL 19.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com.Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008 con il quale veniva sanzionato il signor Borgo Sergio (del Novara Calcio S.p.A.) con la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto l'11.11.2008 per condotta gravemente scorretta verso un calciatore della squadra avversaria al termine del primo tempo della gara Pro Patria/Novara disputata il 19.10.2008, rientrando negli spogliatoi, e con il quale veniva sanzionato il calciatore Gheller Mavillo con la squalifica per 3 gare effettive perché al termine del primo tempo di gara, rientrando negli spogliatoi, lanciava intenzionalmente con le mani un pallone contro un dirigente della squadra avversaria colpendolo al volto.

Il ricorrente reclama la sproporzionalità delle sanzioni irrogate al signor Borgo Sergio e al signor Gheller Mavillo adducendo le seguenti motivazioni:

1) sulla squalifica del signor Sergio Borgo, il ricorrente riporta testualmente le frasi riferite dagli ufficiali di gara, dall'arbitro, ricostruendo il comportamento del signor Borgo Sergio non come ingiurioso o gravemente scorretto bensì poco educato ed irrispettoso, inidoneo peraltro a causare conseguenze sia per il contesto concitato in cui si è manifestato sia per il luogo, cioè negli spogliatoi, ove il pubblico, ovviamente, non ha accesso.

A supporto delle affermazioni, il ricorrente riporta alcuni precedenti riguardanti casi analoghi o simili.

2) Sulla squalifica del signor Mavillo Gheller, il ricorrente, pur riconoscendo il comportamento del calciatore ne giustifica l'agire quale reazione a insulti e spinte ricevuti in precedenza e finalizzati non tanto ad avere intenti lesivi bensì al mero fine di proteggersi per arrestare l'avverso impeto.

Chiede pertanto che la inibizione irrogata al signor Borgo ridotta nei limiti del presofferto e quanto alla squalifica irrogata al signor Gheller, venga ridotta ad una giornata.

La Corte, rilevata la ricostruzione fatta dal ricorrente degli eventi e confrontatala con gli altri ufficiali di gara, accoglie parzialmente il ricorso poiché ritiene il comportamento del signor Borgo non gravemente scorretto bensì ineducato ed inopportuno; ritiene però, riguardo al signor Gheller, che la volontarietà del suo comportamento non può essere giustificato da una mera difesa del comportamento altrui considerando l'agire del ricorrente dannoso in sé.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Borgo Sergio a tutto il 31.10.2008.

Conferma nel resto.

Dispone altresì restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARBONI SALVATORE SEGUITO GARA SPAL/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 19.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

Con telefax spedito il 22.10.2008 la società Calcio Portogruaro Summaga preannunciava reclamo avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.08 con il quale era stata inflitta al proprio calciatore la squalifica per due gare effettive, avendo colpito da tergo un avversario senza aver la possibilità di giocare il pallone.

Nei termini di rito seguivano i motivi di reclamo, con i quali ritenendo incongrua la sanzione inflitta in relazione all'episodio stigmatizzato nel provvedimento impugnato, se ne chiedeva la riduzione ad 1 giornata, con eventuale commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda.

L'intervento del calciatore aveva finalità meramente difensiva, ancorché non riuscita per l'allontanamento del pallone.

L'episodio però, in conformità alle risultanze del rapporto arbitrale si connota per la particolare violenza ed in forza di detto peculiare aspetto, si appalesa giusta ed equa la sanzione irrogata, ritenuto che lo spirito agonistico non può giammai prescindere dalle regole di normale prudenza che debbono in ogni caso salvaguardare l'altrui incolumità.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga di Portogruaro (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

6) RICORSO DELL' U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIONI ENRICO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CARPENEDOLO DEL 19.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008).

La società Pro Vercelli Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato nel Com. Uff. n. 43/DIV del 21 ottobre scorso, con il quale il calciatore Enrico Antonioni è stato squalificato per 3 partite per comportamento gravemente offensivo verso l'arbitro.

Nel proprio ricorso, la società chiede che sia tenuto conto dell'atteggiamento remissivo del calciatore, il quale non ha protestato di fronte all'espulsione e si è poi recato a scusarsi con il direttore di gara, e propone motivi di tensione ambientale per giustificarne parzialmente la reazione nei confronti dell'arbitro.

Chiede una riduzione della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pro Vercelli Calcio di Vercelli riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Antonioni Enrico a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIGNOR ACCORNERO CARLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 35, 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 23.10.2008)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale nei confronti del Dott. Carlo Accornero Presidente del C.d.A. della società Novara Calcio S.p.A. ai sensi dell'art. 1 C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere in concorso con il signor Rocco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Novara Calcio e i tecnici Massimo Venturini e Aldo Monza, che seppure tesserati per l'A.C. Veveri, in dispregio delle norme federali avevano svolto nella Stagione Sportiva 2006/2007 attività nel settore giovanile della società Novara, senza alcun rapporto di tesseramento, la Commissione Disciplinare Nazionale sanzionava, oltre che il Palmieri, l'Accornero, infliggendogli l'inibizione per mesi 2. Secondo la Commissione Disciplinare il presidente del C.d.A. non poteva essere considerato estraneo ai fatti contestati con il procedimento disciplinare, anche in mancanza di qualsivoglia delega relativa al settore tecnico o giovanile, non potendo essere escluso in virtù delle specifiche funzioni riservate al C.d.A. in ordine alla attività organizzativa e gestionale e al corretto andamento della vita societaria, un suo diretto coinvolgimento, indubbiamente colpevole, sia in relazione al ruolo rivestito, ma soprattutto in considerazione delle attribuzioni riservate all'organo da lui presieduto.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Corte di Giustizia Federale il Dott. Accornero rivendicando la sua assoluta estraneità ai fatti contestati, per i quali altre figure dirigenziali all'interno della struttura societaria, espressamente preposte alla attività relativa al settore giovanile,

completamente separata e autonoma da quella della prima squadra, erano state sanzionate con precise individuazioni di responsabilità a loro carico.

All'odierna riunione, presente il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, sono intervenuti l'incolpato ed il suo difensore.

Il ricorso del Dott. Accornero è fondato e merita di essere accolto.

Osserva preliminarmente la Corte Federale che nel caso di società di capitali, come sono quelle calcistiche, dopo che la legge 96/1991 ha introdotto l'obbligo per le società di calcio professionistiche di dotarsi come forma societaria almeno quella della S.r.l., è possibile assistere ad una dissociazione nell'ambito della società tra i soggetti incaricati degli assetti sportivi e quelli investiti da responsabilità esclusivamente societarie. Tale dicotomia non esclude comunque, che tutti i soggetti della struttura societaria, in quanto appartenenti all'ordinamento federale siano tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali. Con la conseguente responsabilità a carico delle persone fisiche, appartenenti all'ordine federale, per le violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, come dispone chiaramente l'art. 3 comma 1 C.G.S..

Alla stregua di tali premesse non appare condivisibile la decisione della Commissione Disciplinare che in assenza di qualsiasi prova di un coinvolgimento diretto del Presidente della società in ordine alle violazioni disciplinari contestate e sanzionate nei confronti del referente ufficiale del settore giovanile del sodalizio sportivo, Rocco Palmieri, ha ritenuto egualmente responsabile il deferito nella qualità di presidente del C.d.A. della S.p.A. Novara Calcio.

Le argomentazioni del giudice di prima istanza, secondo il quale la mancanza di qualsivoglia delega o potere nella gestione della società sportiva a favore del presidente del C.d.A. non esclude il suo concorso nella violazione regolamentare, sia per le specifiche funzioni riservate all'organo presieduto e soprattutto perché non verosimile la mancata conoscenza di fatti e situazioni di rilevanza societaria, sono giuridicamente errate.

Il principio affermato dalla Commissione Disciplinare introduce in effetti surrettiziamente una sorta di responsabilità presunta nei confronti dei soggetti che hanno la rappresentanza della società, il che costituisce un ibrido giuridico, di cui peraltro il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha provveduto ad eliminare qualsiasi traccia, affermando la responsabilità dei soggetti federali esclusivamente a titolo di dolo o di colpa, mentre il codice previgente all'art. 2 comma 1 prevedeva per i dirigenti, legali rappresentanti della società, una responsabilità presunta, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società medesima.

In definitiva quindi il Dott. Accornero, figura istituzionale della S.p.A. Novara Calcio, quale Presidente del C.d.A., senza alcun ruolo operativo, non essendogli stata conferita alcuna delega o potere specifico, non può essere ritenuto per il suo status, quale organo di vertice della società e legale rappresentante della stessa, responsabile delle violazioni regolamentari accertate nei confronti dell'addetto del settore giovanile Rocco Palmieri.

Né d'altra parte, come persona fisica appartenente all'ordinamento federale, gli può essere addebitata alcuna responsabilità a titolo di colpa o di dolo, non essendo stato individuato alcuno episodio o elemento di prova a dimostrazione del fatto che l'incolpato fosse partecipe o dovesse avere contezza dell'attività svolta dai tecnici Monza e Venturini per la società Novara in costanza di tesseramento per l'A.C. Veveri.

Pertanto l'assoluta infondatezza dell'atto di deferimento comporta il proscioglimento dell'incolpato.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Accornero Carlo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata limitatamente alla posizione del reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete